

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FALCUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1983

Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, è stato istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario).

La suddetta tabella stabilisce che « gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami ». Inoltre la tabella dispone che lo studente, per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, deve aver seguito tra l'altro « ... i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni ».

Il Governo, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, presentò al Parlamento nella passata legislatura un disegno di legge che dettava norme per la regolamentazio-

ne e l'espletamento del suddetto tirocinio pratico da parte degli studenti del corso di laurea in questione, allo scopo di evitare responsabilità a carico degli studenti stessi tirocinanti nonchè l'eventuale addebito di esercizio abusivo della professione, non essendo gli stessi nè laureati nè abilitati all'esercizio professionale.

Il predetto disegno di legge, approvato dal Senato, non proseguì il suo *iter* per lo scioglimento anticipato delle Camere. Pertanto, si ripropone il presente disegno di legge il cui articolo unico dispone che gli studenti, al fine di conseguire quella adeguata preparazione clinico-pratica prevista dalla tabella succitata, sono autorizzati ad espletare il tirocinio pratico sotto il controllo e le direttive del personale docente degli insegnamenti specificatamente odontostomatologici e con idonea copertura assicurativa per i rischi connessi.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Gli studenti del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono autorizzati ad espletare, sotto il controllo e le direttive del personale docente degli insegnamenti specificatamente odontostomatologici, le esercitazioni cliniche ed il tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni, necessari per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea.

Per la copertura dei rischi per responsabilità civile connessi allo svolgimento della predetta attività pratica, i consigli di amministrazione delle università stipulano apposite polizze di assicurazione stabilendo la quota parte a carico degli studenti e rimanendo la residua parte a carico del bilancio universitario.